

Citta' di PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera C.C. 265 del 30.10.86
Modificato con delibera C.C. 9 del 17.03.92
Aggiornato con delibera C.C. 11 - 95

art. 1 - Costituzione delle Commissioni

Il Consiglio Comunale all'inizio del suo mandato istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti referenti determinando per ciascuna le materie di competenza e il numero dei commissari.

Oltre alle Commissioni di cui al precedente comma e a quelle previste dalle leggi o da altri regolamenti, o dallo Statuto comunale, il Consiglio Comunale puo' costituire Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e problemi.

La regolamentazione delle Commissioni speciali e' deliberata dal Consiglio Comunale.

Nei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale, agisce come coordinatore delle attivita'.

art. 2 - Nomina delle Commissioni

Il Consiglio Comunale procede, secondo i disposti dello Statuto comunale e quando non previsto entro 45 giorni dalla data di elezione del Sindaco, alla nomina delle Commissioni consiliari permanenti che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

Alla nomina delle Commissioni speciali il Consiglio Comunale procede caso per caso.

Le Commissioni sono composte da Consiglieri scelti - secondo accordi fra i Capi Gruppo Consiliari - in proporzione all'entita' di ciascun gruppo ed assicurando in ogni caso la presenza di tutti i Capi Gruppo.

E' comunque facolta' di due o piu' gruppi consiliari comporre un gruppo misto ai fini di consentire una presenza dei rispettivi Consiglieri in seno alle Commissioni.

Ogni consigliere puo' far parte contemporaneamente di piu' Commissioni Consiliari.

Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e l'Assessore delegato possono sempre intervenire alle sedute delle Commissioni. Gli Assessori partecipano ogni qualvolta si tratti di materia inerente il settore cui sono preposti.

Tutti i Consiglieri possono partecipare, con il consenso del Presidente della Commissione, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.

In caso di dimissioni, decadenza od impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare procede alla sostituzione.

E' in facolta' di ciascun membro della Commissione farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, con il consenso del proprio Capo Gruppo da presentarsi in forma scritta al Presidente della Commissione.

Ai Commissari e' riconosciuto un gettone di presenza secondo le disposizioni di legge.

3 - Presidenza e segreteria delle Commissioni

Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, a scrutinio segreto e nella sua prima seduta, un Presidente e un Vice Presidente con voti favorevoli pari alla maggioranza dei componenti.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Alla segreteria delle Commissioni è assegnato un funzionario del Comune designato dalla Segreteria Generale.

4 - Compiti e funzioni

Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una piu' approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio Comunale.

Le Commissioni nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:

a) di esaminare ed approfondire in sede referente, anche con appositi studi, proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Consiglio Comunale, dal Sindaco e dagli Assessori;

b) in occasione della discussione degli argomenti di cui alla lettera a) la commissione puo' formulare proposte, voti, raccomandazioni, ecc. in merito all'oggetto sottoposto al suo esame, segnalandoli al Sindaco, che decidera', sentito il Presidente del Consiglio Comunale, per le eventuali ulteriori procedure;

c) di esprimere a richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco e degli Assessori, pareri preliminari di natura non vincolante;

d) le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato di volta in volta dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente;

e) le Commissioni dovranno presentare annualmente al Consiglio Comunale un programma ed un bilancio di massima delle loro attivita'.

art. 5 - Compiti del Presidente

Il Presidente, o in sua vece per assenze e/o impedimento il Vice Presidente, ha il compito di:

a) dirigere il dibattito in seno alla Commissione;

- b) proporre il testo del provvedimento da inviare al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, eventualmente approvato con esplicita votazione;
- c) avere contatti con il Presidente del Consiglio Comunale, con il Sindaco e l'Assessore e/o Assessori interessati, nonché con la Segreteria;
- d) produrre una relazione, se richiesta dal Consiglio, sulle materie trattate.

6 - Compiti di segreteria

La Segreteria generale del Comune trasmette al Presidente delle Commissioni competenti le proposte di deliberazioni affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso ufficio.

La Segreteria di commissione redige i verbali e ne cura la trasmissione secondo gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

7 - Competenze per materia delle Commissioni permanenti

Le Commissioni permanenti, hanno competenza per tutti i problemi dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende Municipalizzate e delle Società a partecipazione comunale, possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro, o, con autorizzazione del consiglio, proprie sottocommissioni per l'esame di determinati argomenti. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale ne deferisce l'esame a quella commissione che si occupa di materie analoghe o affini. Se, invece, la proposta riguarda materia di competenza di più commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio Comunale ne deferisce l'esame a quella commissione che reputa prevalentemente competente o riserva di acquisire pareri anche da altre commissioni.

art. 8 - Convocazione delle Commissioni

La convocazione delle commissioni è fatta dal Presidente, tre giorni utili prima della seduta.

Un terzo dei componenti può chiedere la convocazione entro il termine di 10 giorni. In caso di omissione, su richiesta degli stessi provvede il Presidente del Consiglio Comunale.

L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della

seduta, devono essere stabiliti dal Presidente, d'accordo con gli Assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti della Commissione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, a tutti gli Assessori interessati e ai Capi gruppo consiliari.

Nel caso di mancato accordo decide il Presidente del Consiglio Comunale, e, su richiesta del Presidente, ne riferisce al Consiglio.

Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati 3 giorni prima presso la Segreteria Generale.

Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi e' seduta del Consiglio Comunale.

art. 9 - Apertura delle sedute delle Commissioni

Il Presidente, accertato il numero di cui al terzo comma, dichiara aperta e valida la seduta.

Tuttavia, trascorsa mezz'ora dall'orario stabilito per l'inizio della seduta, la Commissione puo' cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

Nel caso di deliberazioni, il Presidente accerta che vi sia la presenza di almeno la meta' dei componenti la Commissione.

In caso contrario il Presidente dichiara mancante il numero legale, ne fa dare atto a verbale, con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, l'Assessore delegato e gli Assessori, eventualmente presenti, non concorreranno a formare il numero legale.

art. 10 - Seduta delle Commissioni

Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale, del quale le dette Commissioni sono emanazione. Pertanto, alle sedute, di regola non partecipano funzionari comunali fatta eccezione per il Segretario della Commissione.

Tuttavia funzionari comunali possono in via eccezionale essere ammessi alle sedute, a richiesta dell'Assessore interessato all'argomento in trattazione, previo accordo con il Presidente ed al solo fine di assistere l'Assessore stesso, ma non possono essere presenti al dibattito e all'eventuale votazione.

E' consentito l'assistenza di un tecnico di fiducia, per ciascun gruppo consiliare che sara' presente al dibattito e all'eventuale votazione.

Le persone che siano state invitate dalla Commissione per essere sentiti sui singoli argomenti all'ordine del giorno, non assistono al dibattito e alle deliberazioni della Commissione medesima.

art. 11 - Verbali delle sedute

I verbali delle sedute, redatti a cura della Segreteria, conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli Consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.

L'approvazione del verbale è fatta nella seduta successiva.

Copia del verbale è inviata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo consiliari, agli Assessori competenti per materia e al Segretario Generale.

art. 12 - Richiesta di dati

Ogni Commissione prima di procedere all'esame degli argomenti ad essa deferiti, può far richiesta al Presidente del Consiglio Comunale perché sia sentito il parere di altra Commissione.

Le Commissioni inoltre possono, per il migliore adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e agli Assessori, che sono tenute a fornirle al più presto, informazioni e chiarimenti o notizie su atti e documenti d'ufficio.

Tali richieste di norma devono pervenire agli uffici per il tramite degli Assessori o della Segreteria Generale.

art. 13 - Discussione in Consiglio Comunale

Le relazioni delle Commissioni Consiliari sostituiscono la discussione generale da parte del Consiglio Comunale qualora nessun consigliere ne chieda la discussione in aula.

art. 14 - Disposizione transitoria -

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento.

art. 15 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento a quello relativo del Consiglio Comunale.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Ai lavori delle Commissioni partecipa, per le materie ed argomenti che riguardano la frazione, il Presidente del Comitato di frazione secondo i disposti dello Statuto Comunale.